SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

32° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1978

Presidenza del Presidente MURMURA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali » **(590)**
(Coordinamento)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 281

« Modificazioni al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 » **(768)**
(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE 285

DEL RIO, *sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio* 285

La seduta ha inizio alle ore 11,10.

MANCINO, *f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

« Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali » (590)
(*Coordinamento*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il coordinamento del disegno di legge: « Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali ».

In sede di redazione del testo, approvato il 31 maggio scorso, è risultato necessario apportare talune modifiche di coordinamento formale. Tali modifiche sono le seguenti:

all'articolo 3, primo comma, le parole: « con regolare mandato spedito sui bilanci » sono sostituite dalle altre: « con impegno sull'apposito capitolo degli stati di previsione della spesa »; al secondo comma, dopo le parole: « le indennità spettanti », la forma verbale: « sono » è sostituita dall'altra: « devono essere »;

all'articolo 5, lettera *c*), il periodo: « (ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali, eccetera); » è sostituito dal seguente: « , quali, in particolare, ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali; »;

all'articolo 8, primo comma, le parole: « è ragguagliata ad 1/5 del costo » sono sostituite dalle altre: « è ragguagliata ad un quinto del prezzo »; al terzo comma, il periodo iniziale: « Il dipendente statale trasferito di autorità può servirsi per il trasporto di mobili e masserizie, » è riformulato come segue: « Il dipendente statale trasferito di autorità, per il trasporto di mobili e masserizie può servirsi, »; all'ultimo comma, le parole: « Le indennità di cui al terzo, al quinto e al sesto comma » sono sostituite dalle seguenti: « Le indennità di cui ai commi terzo, quinto e sesto ».

Quanto agli articoli 9 e 10, se ne propone la seguente nuova formulazione:

Art. 9.

Quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale.

Art. 10.

Il massimale previsto, dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ai fini dell'assicurazione sulla vita per l'uso di mezzi di trasporto aerei è ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10.

In conformità si intendono ragguagliati i massimali previsti, per il personale ferroviario e postelegrafonico, dalle rispettive norme sul trattamento di missione.

Per una migliore economia del testo, si è ritenuto opportuno trasformare gli ultimi tre commi dell'articolo 11 in un articolo a sè stante ed incorporare l'intero testo dell'articolo 12 nell'articolo 11, del quale forma la parte finale. Pertanto gli articoli 11 e 12, con alcune necessarie correzioni formali, risulterebbero così formulati:

Art. 11.

Le misure dei rimborsi per spese di imballaggio, presa e resa a domicilio, nei casi di trasferimento, di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, vengono unificate e elevate a lire 6.000 a quintale.

Nei casi onerosi per il personale, ove l'Amministrazione valuti l'opportunità di intervenire con idonei mezzi propri per il movimento dei mobili e delle masserizie, il rimborso di cui al precedente comma non è dovuto.

Il secondo comma dell'articolo 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è abrogato.

L'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è sostituito dai seguenti:

« Nel caso di trasferimento con autovetture di proprietà compete una indennità chilometrica pari a quella prevista dal primo comma dell'articolo 1 della presente legge.

Per il trasferimento della famiglia con la stessa autovettura, ove non ricorra l'applicazione del terzo comma del precedente articolo 19, in aggiunta all'indennità prevista per il capo famiglia, compete, per ciascuno dei familiari, quella di cui al terzo comma dell'articolo 14 ».

Art. 12.

L'indennità di prima sistemazione di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è fissata nella misura di:

lire 200.000 per il personale con qualifica di dirigente generale e qualifiche corrispondenti o superiori;

lire 170.000 per tutto il rimanente personale.

Le suddette misure sono aumentate di un importo pari a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale di godimento.

Anche per il personale ferroviario e postelegrafonico l'indennità di prima sistemazione viene aumentata dell'importo di cui al comma precedente.

In seguito alle modifiche di coordinamento apportate agli articoli 11 e 12, si è reso necessario modificare il riferimento all'articolo 11 (nel primitivo testo del disegno di legge articolo 7) contenuto nell'articolo 17. Pertanto le parole: « 11, sesto comma » sono sostituite dalle altre: « 12, terzo comma ».

È sembrato poi opportuno collocare come norma finale l'articolo 18, che diviene pertanto articolo 21; conseguentemente viene modificata la numerazione degli articoli che seguono del testo approvato.

Inoltre, all'articolo 19, le parole: « nei rispettivi bilanci di previsione approvati o in corso di approvazione » sono sostituite dalle altre: « nei rispettivi stati di previsione della spesa »; all'articolo 20, primo comma, le parole: « Il potere legislativo » sono sostituite dalle altre: « La potestà legislativa », e di conseguenza la forma verbale: « è esercitato » viene sostituita dalla seguente: « è esercitata ».

Poichè non si fanno osservazioni, passiamo ora alla votazione degli articoli predetti nel testo coordinato, di cui do lettura:

Art. 3.

In caso di missione di durata non inferiore a 24 ore, con impegno sull'apposito capitolo degli stati di previsione della spesa dei rispettivi Ministeri, a richiesta dell'interessato, sarà autorizzata l'anticipazione di un importo pari al presumibile ammontare delle spese di viaggio ed ai due terzi delle indennità presunte.

Il rimborso delle spese di viaggio e le indennità spettanti sono interamente corrisposte al termine della missione e, comunque, non oltre 30 giorni dall'espletamento dell'incarico.

È approvato.

Art. 5.

L'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è sostituito dal seguente:

« *Art. 3.* — Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione. Sulle misure orarie risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate ad ora intera.

L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni compiute:

a) nelle ore diurne, quando siano inferiori alle quattro ore. Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata;

b) nella località di abituale dimora, anche se distante più di 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio;

c) nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia svolta come normale servizio d'istituto dal personale di vigilanza o di custodia, quali, in particolare, ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali;

d) nelle località distanti meno di 10 chilometri dal confine del comune in cui ha sede l'ufficio ».

È approvato.

Art. 8.

La misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo.

Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

Il dipendente statale trasferito di autorità, per il trasporto di mobili e masserizie può servirsi, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia. In tal caso le spese saranno rimborsate con una indennità chilometrica di lire 60 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chilogrammi, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio. Il rimborso non potrà comunque superare la spesa effettivamente sostenuta e documentata.

Al dipendente è rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.

L'indennità dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a norma degli articoli 12, settimo comma, e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono elevate, rispettivamente, a lire 100 ed a lire 150 a chilometro.

L'indennità prevista dall'articolo 19, comma quarto, della stessa legge è elevata a lire 150 a chilometro.

Le indennità di cui ai commi terzo, quinto e sesto del presente articolo sono rideterminate annualmente ai sensi del precedente articolo 1, nei limiti dell'aumento percentuale apportato all'indennità di trasferta.

È approvato.

Art. 9.

Quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale.

È approvato.

Art. 10.

Il massimale previsto, dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ai fini dell'assicurazione sulla vita per l'uso di mezzi di trasporto aerei è ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10.

In conformità si intendono ragguagliati i massimali previsti, per il personale ferroviario e postelegrafonico, dalle rispettive norme sul trattamento di missione.

È approvato.

Art. 11.

Le misure dei rimborsi per spese di imballaggio, presa e resa a domicilio, nei casi di trasferimento, di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, vengono unificate e elevate a lire 6.000 a quintale.

Nei casi onerosi per il personale, ove l'Amministrazione valuti l'opportunità di intervenire con idonei mezzi propri per il movimento dei mobili e delle masserizie, il rimborso di cui al precedente comma non è dovuto.

Il secondo comma dell'articolo 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è abrogato.

L'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è sostituito dai seguenti:

« Nel caso di trasferimento con autovetture di proprietà compete una indennità chilometrica pari a quella prevista dal primo comma dell'articolo 15 della presente legge.

Per il trasferimento della famiglia con la stessa autovettura, ove non ricorra l'applicazione del terzo comma del precedente articolo 19, in aggiunta all'indennità prevista per il capo famiglia, compete, per ciascuno dei familiari, quella di cui al terzo comma dell'articolo 14 ».

È approvato.

Art. 12.

L'indennità di prima sistemazione di cui al primo comma dell'articolo 21 della leg-

ge 18 dicembre 1973, n. 836, è fissata nella misura di:

lire 200.000 per il personale con qualifica di dirigente generale e qualifiche corrispondenti o superiori;

lire 170.000 per tutto il rimanente personale.

Le suddette misure sono aumentate di un importo pari a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale in godimento.

Anche per il personale ferroviario e postelegrafonico l'indennità di prima sistemazione viene aumentata dell'importo di cui al comma precedente.

È approvato.

Art. 17.

Salvo quanto previsto negli articoli 1, settimo comma, 10 e 12, terzo comma la presente legge non si applica al personale ferroviario ed a quello postelegrafonico.

È approvato.

Metto ai voti la diversa collocazione dell'articolo 18, che va inserito dopo l'ultimo articolo.

È approvata.

In conseguenza di tale spostamento, come ho già detto precedentemente, viene modificata la numerazione degli articoli successivi del testo approvato.

Art. 19.

Per gli anni finanziari 1977 e 1978 la spesa annua, per missioni e trasferimenti da effettuare all'interno del territorio nazionale, non può superare quella prevista nei rispettivi stati di previsione della spesa.

È approvato.

Art. 20.

La potestà legislativa delle regioni a statuto ordinario nella materia regolata dalla presente legge è esercitata nei limiti dei princìpi stabiliti nella legge stessa.

Il trattamento economico di missione e di trasferimento per i dipendenti delle regioni, delle province e dei comuni non dovrà comunque superare gli importi applicabili nei singoli casi, fissati dalla presente legge.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo coordinato.

È approvato.

« Modificazioni al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 » (768)

(*Rinvio della discussione*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ».

D E L R I O , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Prego la Commissione di voler rinviare la discussione del disegno di legge alla prossima settimana a causa della complessità della materia e di altri pressanti impegni del Governo.

P R E S I D E N T E . A seguito della richiesta avanzata dal Sottosegretario, poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI